

□ Interrogazione n. 353

presentata in data 29 aprile 2011

a iniziativa dei Consiglieri Giorgi, Eusebi

“Legge 5/2003: Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione”

a risposta orale

Premesso:

che la Repubblica riconosce la cooperazione e per le imprese operanti nel settore ha previsto specifiche normative;

che ultimamente sono emerse irregolarità nel settore con la presenza, accertata dalle competenti Autorità, delle cosiddette “cooperative spurie” che utilizzano impropriamente le agevolazioni previste per le tipologie di imprese;

che anche al fine di prevenire il citato fenomeno tutte le cooperative sono assoggettate ad una revisione periodica ordinaria biennale (produzione lavoro, ...) od annuale (sociali...) a secondo delle diverse tipologie di cooperative (sociali, edilizie, ...).

che La citata attività di controllo viene effettuata, per conto del Ministero dello sviluppo economico, da parte di funzionari del Ministero del lavoro o revisori autorizzati ed incaricati da parte delle Centrali delle cooperative; la Regione Marche ha con la legge n. 5 / 2003 “provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione” inteso favorire la cooperazione e nell’ambito del quadro attuativo annuale concede dei finanziamenti e/o dei contributi specifici;

che nel quadro attuativo 2010 (e nei precedenti) è stato previsto il requisito della regolarità con gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 220/2002 per quanto riguarda la vigilanza degli enti cooperativi e sono state previste la revoca o la decadenza per le seguenti situazioni:

- a) qualora la liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione volontaria o la dichiarazione di fallimento intervengano prima della liquidazione del contributo;
- b) qualora venga meno la natura cooperativa della società prima che siano trascorsi cinque anni dalla concessione delle agevolazioni;
- c) qualora non siano applicati i contratti collettivi di lavoro di cui all’art. 12 della L.R. 5/03;
- d) qualora i beni acquistati con il beneficio ottenuto siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla successione;

INTERROGANO

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:

1. Se corrisponde al vero il fatto che alcune società cooperative inserite in posizione utile nei vari decreti per l’assegnazione dei contributi, o finanziamenti, relativi al quadro attuativo 2010, non siano in regola con le precise scadenze previste dalla normativa vigente e cioè che non abbiamo mai ricevuto delle revisioni o che l’abbiamo ricevute in un periodo precedente.

Questo perché, salvo che per le imprese di nuova costituzione, le cooperative che hanno partecipato ai vari bandi dovevano essere in regola con almeno le seguenti revisioni:

le cooperative con revisione biennale dovevano aver ricevuto almeno la revisione per il biennio 2006/2007 a partire dall’anno 2008 o del biennio 2007/2008 a partire dall’anno 2009 e nel caso di revisione annuale aver sostenuto la revisione per l’anno 2008 a partire dal 2009. Infatti i bilanci si approvano di norma nel periodo dal 01.04 al 30.06 dell’anno successivo all’esercizio e quindi escludendo i casi estremi (bilanci 2009 approvati nel mese di aprile 2010 e revisioni sostenute entro il 19.06.10) i limiti minimi sono quelli indicati.

2. Se, pertanto, sia stato esaminato questo dato da parte della posizione di funzione incaricata dell’istruttoria ed approvazione delle varie graduatorie e se sono state escluse tutte le società cooperative non in regola con le revisioni così come precedentemente indicate.

3. Se è intenzione della Regione Marche, accertati i fatti, procedere alla denuncia alle competenti Autorità i legali rappresentanti delle società che abbiano indicato dichiarazioni mendaci nelle domande.
4. Se in merito alle situazioni previste per la revoca o la decadenza siano stati effettuati dei controlli sulle società beneficiarie negli anni passati (quinquennio precedente) e siano state avviate le procedure per il recupero dei contributi pubblici regionali in presenza di una o più delle situazioni espressamente indicate.